

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI ⁽¹⁾

Capo I
Finalità, campo di applicazione ⁽²⁾, definizioni

Art. 1
Finalità ⁽³⁾

1. Il presente decreto legislativo ha lo scopo di riordinare, coordinare, armonizzare in un unico testo normativo e di semplificare le disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ⁽⁴⁾. Le Regioni e le province autonome, nel rispetto della normativa comunitaria, della disciplina dei diritti e degli obblighi previsti per i lavoratori ed i datori di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, esercitano la propria competenza legislativa in materia in attuazione dei principi fondamentali ricavabili dal presente decreto legislativo.
2. La riconduzione dei principi fondamentali e della normativa vigente in materia in un «Testo Unico» ha come finalità primaria l'innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro per tutti i lavoratori, anche valorizzando il dialogo sociale e la bilateralità cui collegare la semplificazione di adempimenti e controlli nonché lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese ⁽⁵⁾.
3. Il presente decreto costituisce attuazione delle direttive 83/477/CEE, 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 92/57/CEE, 92/58/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 1999/92/CE, 2000/39/CE, 2001/45/CE, 2002/44/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE.

Art. 2

¹ Il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni non ha rubricato il Titolo I.

² Rispetto al decreto legislativo n. 626 del 1994 si è preferito distinguere nettamente il campo di applicazione "oggettivo" da quello "soggettivo", invece che racchiudere tutta la disciplina in un unico articolo genericamente dedicato al campo di applicazione. Nel campo di applicazione "oggettivo" vengono indicate le *attività* soggette alla normativa del Testo Unico, mentre nel campo di applicazione "soggettivo" vengono individuati i *lavoratori* (subordinati ed equiparati) beneficiari della normativa di tutela e prevenzione ed i *criteri per il computo dei dipendenti*.

³ Sulla falsariga di quanto è previsto nella Direttiva-quadro n. 89/391/CEE, e a differenza del decreto legislativo n. 626 del 1994 (e successive modifiche/integrazioni), è stato introdotto un articolo di portata generale ed esplicativa diretto a precisare appunto *la finalità* del Testo Unico.

⁵ Si è puntualizzato, in particolare, l'obiettivo dell'adeguamento alle normative comunitarie ed internazionali in materia, al fine di evitare condanne da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Infatti, la legge delega parla espressamente di «riordino, coordinamento, armonizzazione e semplificazione delle disposizioni vigenti per l'adeguamento alle normative comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia».

⁶ Norma manifesto della filosofia dell'intervento che enfatizza il ruolo della bilateralità, quale fattore di controllo sociale, e la strategia *by objectives* e non solo *by regulations*.

Campo di applicazione oggettivo

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro in tutti i settori di attività privati o pubblici.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della funzione pubblica.

Art. 3

Campo di applicazione soggettivo

1. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'articolo 2 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo ⁽⁶⁾.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo tutti i lavoratori di cui al successivo articolo 5, lett. a), indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente ⁽⁷⁾, fatte salve le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, nel successivo articolo 10 e in ogni altra disposizione speciale di legge.
3. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 ⁽⁸⁾ e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui all'articolo 28 del presente decreto legislativo. Ai lavoratori di cui al presente comma devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
4. A tutti i rapporti svolti a distanza mediante collegamento informatico e telematico si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII, quale che sia il titolo giuridico della prestazione lavorativa dedotta in contratto e indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la prestazione stessa. I lavoratori di cui al presente

⁷ Attuale articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 626 del 1994.

⁸ La disposizione è pienamente aderente al testo della delega che prevede l'assicurazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e a tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il datore di lavoro o con il committente.

⁹ Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 877 del 1973 non è ammessa l'esecuzione a domicilio di attività che comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore o dei suoi familiari.

comma devono in ogni caso essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.

5. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 409, n. 3, del Codice di Procedura Civile, anche nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano le tutele previste dall'articolo 10 del presente decreto".⁽⁹⁾.
6. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile e dei lavoratori autonomi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.
7. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i lavoratori che svolgono piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare alle persona, e di insegnamento privato supplementare ai sensi dell'articolo 70, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 276 del 2003.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non pregiudicano l'applicazione di norme di legge e di contratto collettivo o individuale più favorevoli per il lavoratore.

Art. 4 Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non devono essere computati:
 - a) il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e in linea collaterale;
 - b) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;
 - c) i lavoratori in prova e i lavoratori assunti in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 - d) i lavoratori occasionali;
 - e) i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro accessorio o prestazioni che esulano dal mercato del lavoro rispettivamente ai sensi degli articoli 71 e seguenti e 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - f) i lavoratori assunti con contratti di inserimento;

¹⁰ Tutte le tipologie contrattuali introdotte o disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 prevedono una disciplina *ad hoc* in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro. Una precisazione deve essere fatta unicamente con riferimento alle collaborazioni a progetto mentre per il lavoro c.d. accessorio si suggerisce di intervenire nel decreto correttivo del 276 perché sarebbe altrimenti l'unica forma di lavoro dello stesso 276 con disciplina specifica nel Testo Unico.

- g) i lavoratori di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877 e i lavoratori che svolgono prestazioni a distanza mediante collegamento informatico e telematico;
 - h) i volontari, come definiti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e gli obiettori di coscienza che prestino attività di servizio civile;
 - i) i lavoratori occupati in programmi di lavori socialmente utili;
 - j) gli stagisti e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali;
 - k) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, n. 3, del Codice di Procedura Civile, ancorché nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
 - l) i lavoratori stagionali, qualora il loro inserimento non sia indispensabile alla realizzazione del ciclo produttivo e, con particolare riferimento alle aziende agricole, qualora non siano inclusi nell'organico della azienda o della unità produttiva necessario ad assicurarne la normale attività per l'intera annata agraria o, quantomeno, per un rilevante periodo di essa.
2. I lavoratori con contratto di lavoro ripartito e intermittente, i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori utilizzati nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

Art. 5 Definizioni

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
- a) «lavoratore»: persona che presta il proprio lavoro fuori dal proprio domicilio alle dipendenze o sotto la direzione altrui per profili di sicurezza ⁽¹⁰⁾, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione inclusi tutti i prestatori di lavoro con rapporti di lavoro subordinato speciale o di durata determinata ⁽¹¹⁾, i prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e i prestatori di lavoro con altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e

¹¹ Va sottolineato che si tratta di una formulazione parzialmente innovativa rispetto a quelle precedenti: posto che il campo di applicazione va oltre i tradizionali ambiti del lavoro subordinato (lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore in base alla formulazione dell'articolo 2094 Codice Civile) si è ritenuto preferibile utilizzare la disgiuntiva "o" in luogo della congiuntiva "e". Rientrano infatti nel campo di applicazione del Testo Unico non solo i lavoratori subordinati in senso stretto, ma anche coloro che operano semplicemente sotto le direttive altrui, ancorché formalmente non dipendenti, allorché vengano a trovarsi più o meno stabilmente *inseriti* in un contesto organizzativo gestito da altri. Si tratta di assecondare, in altri termini, una tendenza storica verso l'estensione delle tutele fondamentali del diritto del lavoro al di fuori di rigide definizioni concettuali. Nella logica dello Statuto dei lavori.

¹² In questo modo viene data attuazione sostanziale (e non solo formale, come invece avvenuto con il D.Lgs. n. 242/1996) alla Direttiva 91/383/CEE. Per dare piena attuazione al tale direttiva, nella parte del Testo Unico dedicata alle attività pericolose e/o oggetto di sorveglianza medica speciale (v. il Capo VIII del Titolo I) si dovranno individuare i casi in cui è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo ovvero le modalità di controllo medico dei lavoratori con contratto di durata temporanea.

coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ⁽¹²⁾, qualora siano stabilmente inseriti nell'ambiente di lavoro organizzato dal committente. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, i volontari come definiti dalla Legge 1 agosto 1991, n. 266, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

- b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera k), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;
- c) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda o nell'unità produttiva;
- d) «medico competente»: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'università, istruzione e ricerca; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 4) specializzazione in medicina dello sport con esclusivo riferimento alla sorveglianza sanitaria degli sportivi professionisti. La specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e in Medicina Legale e delle assicurazioni deve essere integrata con la frequenza di master di durata biennale in Medicina Occupazionale attivati, attraverso le sezioni di Medicina del Lavoro, dalle facoltà di Medicina e Chirurgia di una o più Università consorziate. Il numero totale degli specialisti in Igiene e Medicina Preventiva ed in Medicina Legale e delle assicurazioni ammessi ogni anno a livello nazionale alla frequenza di master in Medicina Occupazionale, non può superare il 50 per cento del numero totale delle borse di studio assegnate dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca alle scuole di specializzazione in Medicina del Lavoro per l'anno accademico precedente;.

¹³ Quest'ultima formula riprende sostanzialmente il disposto dell'articolo 409, n. 3, del Codice di Procedura Civile. Si è tuttavia preferito non farne espressa menzione nel testo in quanto l'articolo 409, n. 3 non definisce una fattispecie sostanziale (è norma processuale), ma semplicemente identifica una serie di rapporti (o anche di contratti) che sociologicamente possono essere definiti atipici e che giuridicamente verrebbero tuttavia ricondotti al lavoro autonomo pur in presenza delle condizioni di debolezza contrattuale tipiche del lavoro dipendente. Lo stesso vale anche quando la collaborazione viene resa nella modalità a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, perché il lavoro a progetto non identifica un nuovo tipo contrattuale.

- e) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 15 del presente decreto legislativo, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di cui alla lett. c) del presente articolo;
- f) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
- g) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- h) «pericolo»: la proprietà intrinseca di un determinato fattore o agente avente il potenziale di causare un danno;
- i) «rischio»: la probabilità che si raggiunga il potenziale di danno delle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente;
- j) «sorveglianza sanitaria»: valutazione preventiva e periodica dello stato di salute dei lavoratori in funzione dei fattori di rischio sul luogo di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- k) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
- l) «norma di buona tecnica»: specifica tecnica emanata dai seguenti organismi europei, internazionali e nazionali: CEN (Comitato Europeo di normalizzazione), CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica), ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione), IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica), UNI (Ente Nazionale di Unificazione), CEI (Comitato Elettronico Italiano). Sono considerate altresì norme di buona tecnica le disposizioni legislative relative ad elementi di natura tecnica o costruttiva contenute nel DPR 27 aprile 1955 n°547, DPR 7 gennaio 1956 n°164, DPR 19 marzo 1956 n°302, DPR 19 marzo 1956 n°303, DPR 20 marzo 1956 n°320, DPR 20 marzo 1956 n°321, DPR 20 marzo 1956 n°322, DPR 20 marzo 1956 n°323;
- m) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e generalizzabili, che permettono di ottenere una riduzione dei rischi, miglioramenti delle condizioni di lavoro e in generale la promozione della salute sui luoghi di lavoro raccolte e validate dalle Regioni, dall'IspeSl, dall'Inail e dagli Enti Bilaterali;
- n) «organismi bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; la programmazione di attività formative e l'elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Capo II Principi generali di prevenzione

Art. 6 Misure generali di tutela ⁽¹³⁾

¹⁴ Testo dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 626/94. Si ritiene necessario limitare l'ambito della norma alla enunciazione dei soli principi effettivamente "generali" ossia di natura metodologica e relativi al "come" adempiere agli obblighi di

2. I principi generali di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;
- b) eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni in quanto generalmente utilizzate ⁽¹⁴⁾;
- c) riduzione dei rischi alla fonte;
- d) programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- j) allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona a seguito della comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 24 e adibizione del medesimo, ove possibile, ad altra mansione;
- k) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- l) programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 7

Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti

prevenzione eliminando la parte dell'attuale articolo 3 (in particolare le lettere l)-t) che in realtà sembra far riferimento più ad obblighi specifici che a principi generali metodologici. In tal modo la disposizione risulta anche più fedele alla formulazione ed alla ratio della corrispondente norma della Direttiva-quadro 89/391/CEE (articolo 6, commi, 1-3). I principi attinenti ad obblighi specifici non sono stati eliminati bensì collocati in altra parte del documento (es: le misure di emergenza da adottare in caso di pronto soccorso – di cui alla lettera p dell'attuale art. 3 del d.lgs. n. 626 del 1994 sono contemplate nella parte relativa al primo soccorso o, ancora, gli obblighi di informazione e consultazione sono riportati nelle disposizioni relative alla informazione e consultazione dei lavoratori).

¹⁵ L'integrazione si rende necessaria al fine di adeguare la norma al principio della "concreta attuabilità" già presente nella normativa vigente in materia di sicurezza (es. Dlgs n. 277/1991). Tale principio è stato espressamente interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 312/1996, nella quale, in sostituzione del concetto di "massima sicurezza tecnologicamente fattibile", è stato affermato che il generale dovere di protezione della sicurezza dei lavoratori è soddisfatto, in particolare rispetto a norme che impongono la realizzazione di risultati (minimizzazione del rischio o massimizzazione della sicurezza), attraverso il riferimento "alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti".

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 2, deve:

- a) in relazione alla natura della attività della azienda o della unità produttiva, valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari per condizioni soggettive o per tipologia contrattuale utilizzata, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
- b) all'esito della valutazione di cui alla lett. a) elaborare un documento contenente:
 - 1) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione ⁽¹⁵⁾;
 - 2) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuali.
- c) designare il responsabile, il cui nominativo è inserito nel documento di cui alla lettera b).

2. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 2, o i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) fornire ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
 - 1) organizzazione del lavoro e natura dei rischi;
 - 2) descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - 3) dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 - 4) le funzioni e i compiti assegnati a lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero utilizzati mediante contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché della presenza in azienda di lavoratori con rapporti di collaborazione, anche nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
 - 5) prescrizioni degli organi di vigilanza.
- b) nominare, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il medico competente;
- c) adottare, in materia di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di gestione dell'emergenza le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e del numero delle persone presenti conformemente a quanto previsto nel Capo IV del presente decreto legislativo;

¹⁶ La disposizione non intende impedire all'Autorità giudiziaria di "trarre notizie di reato" dal documento di valutazione del rischio, ma evitare che le indicazioni contenute nello stesso documento vengano assunte, di per sé, quali "fonte o elemento di prova" ai fini sanzionatori. In effetti, il documento di valutazione dei rischi è efficace se ed in quanto ne sia riconosciuta la natura di documento di lavoro e, come tale, i suoi contenuti non siano sanzionati indipendentemente da riscontri probatori in ordine a effettive omissioni di adempimenti di sicurezza.

- d) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, secondo le applicazioni tecnologiche generalmente praticate nel settore di attività dell'azienda o dell'unità produttiva;
- e) tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità degli stessi in materia di sicurezza e salute;
- f) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- g) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- h) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- i) permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale ai sensi del successivo articolo 26, comma 1, lett. e);
- j) consultare i rappresentanti per la sicurezza sul lavoro nei casi previsti dall'articolo 26 del presente decreto legislativo;
- k) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- l) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti, conformemente a quanto stabilito nel Capo IV del presente decreto legislativo;
- m) tenere un registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, secondo le modalità di cui all'allegato I. Il registro deve essere conservato, ove possibile, sul luogo di lavoro o, comunque, presso la sede dell'azienda o dell'unità produttiva;
- n) informare e formare i lavoratori e i loro rappresentanti, secondo le disposizioni di cui al Capo VII del presente decreto legislativo;
- o) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

3. La valutazione di cui al comma 1, lett. a), deve essere effettuata e il documento di cui al comma 1, lett. b) deve essere elaborato in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
4. La valutazione di cui al comma 1 ed il relativo documento sono aggiornati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
5. Il documento di cui al comma 1, lett. b), è custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ed è esibito a richiesta dell'organo di vigilanza, che ne prende visione a fini conoscitivi e per gli effetti di cui al precedente comma 1, 1ett. b).

6. Nelle aziende di cui all'allegato II, il documento di valutazione dei rischi, di cui al comma 1, lett. b), può essere redatto in forma semplificata sulla base di indicazioni fornite dagli organismi bilaterali, di cui all'articolo 27 del presente decreto legislativo.
7. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico della amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento alla amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 8 Obblighi dei preposti

1. I preposti che sovrintendono alle attività indicate all'articolo 2, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
 - a) richiedere l'attuazione e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di persistenza della inosservanza informano i loro superiori diretti;
 - b) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato
 - f) segnalare al datore di lavoro o al dirigente le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza.
2. In assenza di preposti i compiti di cui al comma 1 sono svolti dai datori di lavoro o dai dirigenti.

Art. 9 Obblighi dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e dei componenti dell'impresa familiare

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) sottoporsi ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori autonomi e i componenti dell'azienda familiare devono:
 - a) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo V;
 - b) sottoporsi alla sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

Art. 10

Obblighi dei datori di lavoro committenti e appaltatori nel contratto di appalto, dei lavoratori autonomi nel contratto d'opera, del distaccante e del distaccatario

1. Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
 - a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei

lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;

- b) fornisce ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro committenti e appaltatori e i lavoratori autonomi:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri della attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Nel caso in cui dal datore di lavoro committente siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, dette macchine o attrezzi devono essere conformi alle norme di sicurezza previste dal presente decreto legislativo.

5. I lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono formati e addestrati dal datore di lavoro distaccante per l'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale viene attuato il distacco in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo. Tali adempimento possono essere svolti dal soggetto distaccatario previo accordo scritto con il distaccante. Nel caso in cui le mansioni cui è destinato il lavoratore distaccato richiedano una sorveglianza sanitaria o comportino rischi specifici, il distaccatario ne informa il lavoratore in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo. Il distaccatario osserva, altresì, nei confronti del medesimo lavoratore distaccato tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ⁽¹⁶⁾.

Art. 11

Obblighi dei progettisti

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e

¹⁷ Tenuto conto dell'analogia tra la fattispecie del distacco e quella della somministrazione di cui agli artt. 20 e seguenti del Dlgs n. 276/2003 (rilevata anche dal Ministero del lavoro nella circolare n. 3 del 15 gennaio 2004), si ritiene applicabile lo stesso schema previsto per la somministrazione in ordine all'adempimento degli obblighi di sicurezza posti in capo, rispettivamente, al somministratore e all'utilizzatore. Si propone, pertanto, di applicare tale schema, salvo i necessari adattamenti, per la determinazione degli obblighi di sicurezza in capo al datore di lavoro distaccante e al soggetto distaccatario.

tecniche e scelgono macchine e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 12

Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e salute. Chiunque conceda in locazione finanziaria beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalla relativa documentazione.

Art. 13

Obblighi degli installatori

1. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di sicurezza e salute del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Capo III

Attività di prevenzione e protezione

Art. 14

Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17 del presente decreto legislativo, il datore di lavoro o i dirigenti organizzano il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda, o della unità produttiva, o incaricano persone o servizi esterni alla azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 15, devono essere in numero sufficiente e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
3. I servizi di prevenzione e protezione, interni o esterni, devono disporre di personale professionalmente preparato in relazione alla natura dei rischi presenti nelle aziende, nel cui ambito svolgono la loro attività.
4. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro o i dirigenti possono avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
5. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 15.

6. Il servizio esterno di prevenzione e protezione deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
7. Qualora il datore di lavoro o il dirigente ricorrano a persone o servizi esterni essi non sono per questo liberati della propria responsabilità in materia, salvo quanto previsto dall'art. 2049 del codice civile.
8. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
 - a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
 - b) nelle centrali termoelettriche;
 - c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
 - d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi polveri e munizioni;
 - e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
 - f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
 - g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.
9. Nei casi di aziende con più unità produttive e nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, anche all'interno di società o strutture appositamente costituite o organizzate dalla società capogruppo.

Art. 15

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.
3. Possono svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che pur non in possesso del titolo di studio di cui al comma 2 dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi di cui ai commi 2 e 5.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, dalla Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
7. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione", "Scienze della sicurezza e protezione", "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", "Ingegneria per la Sicurezza del lavoro e dell'ambiente" o di "Ingegneria della Sicurezza Industriale e Nucleare" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
8. E' fatto salvo l'articolo 17 del presente decreto legislativo.
9. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.
11. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.

Art. 16

Compiti del servizio di protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali collabora con il datore di lavoro o con i dirigenti:

- a) alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione aziendale;
 - b) nella elaborazione delle misure preventive e protettive, delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e i relativi sistemi di controllo;
 - c) nella promozione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - d) alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'articolo 18 del presente decreto legislativo;
 - e) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 28 del presente decreto legislativo.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Art. 17

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare il corso di formazione di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 16 gennaio 1997 e tenere a disposizione degli organi di vigilanza il relativo attestato.

Art. 18

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro o i dirigenti, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indicano almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
 - a) il datore di lavoro o un suo rappresentante ovvero il dirigente;
 - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) il medico competente ove previsto;
 - d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro o i dirigenti sottopongono all'esame dei partecipanti:
 - a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
 - c) l'organizzazione della sorveglianza sanitaria;
 - d) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
 - a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Capo IV
Prevenzione incendi, emergenze,
evacuazione dei luoghi di lavoro e primo soccorso

Art. 19
Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lett. o), i datori di lavoro o i dirigenti:
 - a) organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
 - b) designano preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'articolo 7, comma 1, lett. o);
 - c) informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
 - d) programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
 - e) prendono i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lett. b), il datore di lavoro o il dirigente tengono conto delle dimensioni dell'azienda o dei rischi specifici della azienda o della unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni o dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro o il dirigente devono, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 20 Prevenzione incendi

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni di cui al d. m. 10 marzo 1998 relative ad elementi strutturali si considerano norme di buona tecnica ai sensi dell'articolo 5, lett. m). Le disposizioni relative alle norme comportamentali e procedurali di sicurezza contenute nel medesimo decreto si considerano buone prassi ai sensi dell'articolo 5, lett. l).

Art. 21 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art. 22 Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni della azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al decreto 15 luglio 2003, n. 388, si considerano buone prassi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. l).

Capo V Sorveglianza Sanitaria

Art. 23 Contenuto della sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
 - a) accertamenti preventivi, anche ai fini dell'assunzione, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
 - b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
 - c) accertamenti richiesti dal lavoratore ove il medico competente li ritenga correlati a rischi professionali.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 non possono essere effettuati per accertare stati di gravidanza, di tossicodipendenza, di sieropositività da HIV o in altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Art. 24
Medico competente

1. Il medico competente:
 - a) collabora, nell'ambito delle proprie competenze, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 14, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
 - b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro di cui all'articolo 23;
 - c) istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio, secondo le indicazioni specifiche previste nei singoli titoli del presente decreto, da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale o presso il suo studio, nel caso delle aziende di cui all'allegato I, ;
 - d) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - e) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lett. b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; una copia viene comunque consegnata alla cessazione del rapporto di lavoro;
 - f) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 18, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
 - g) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

- h) collabora alla attività di formazione e informazione di cui al Capo VII;
 - i) invia all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio ed ogni altra documentazione nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, lett. b), esprima un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
 3. Avverso i giudizi di cui al comma 1, lett. b) è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
 4. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 - a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
 - b) libero professionista;
 - c) dipendente del datore di lavoro.
 5. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora espliciti attività di vigilanza.
 6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
 7. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Capo VI

Consultazione e partecipazione dei datori di lavoro

Art. 25

Rappresentante per la sicurezza

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
2. Nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
5. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
 - a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
 - b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
 - c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive.
6. Le modalità ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria, con il rispetto dei contenuti minimi previsti dall'articolo 2 del decreto 16 gennaio 1997.

Art. 26

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante per la sicurezza:
 - a) accede, nel rispetto delle esigenze produttive e previa informativa al datore di lavoro o al dirigente o preposto competente, ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - d) è consultato in merito alla organizzazione della formazione di cui all'articolo 20 del presente decreto legislativo;
 - e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, con esclusione del documento di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b) ⁽¹⁷⁾, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - i) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 18 del presente decreto legislativo;
 - j) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

¹⁸ L'inserimento dell'inciso "*con esclusione del documento di cui all'art. 7, comma 1, lett. b)*" si rende necessario per chiarire definitivamente che un obbligo di riproduzione del documento e di consegna dello stesso al Rls non può essere configurato, anche nel caso in cui ciò fosse tecnicamente praticabile, a motivo della riservatezza industriale che spesso caratterizza molte delle informazioni in esso contenute. Le stesse parti sociali, nell'accordo interconfederale Confindustria-CGIL-CISL-UIL del 22 giugno 1995, hanno convenuto, nel rispetto delle disposizioni del Dlgs n. 626/1994, che il diritto di accesso del Rls al documento di valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso Dlgs - a differenza della documentazione di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) ("*documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi*", che è cosa diversa dal vero e proprio "*documento di valutazione dei rischi*") - si esercita esclusivamente mediante consultazione presso la sede aziendale.

- k) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - l) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
 3. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi.

Art. 27 Organismi bilaterali

1. Gli organismi bilaterali, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
2. Gli organismi bilaterali sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia.
3. Agli effetti dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi bilaterali sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
4. Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli organismi bilaterali possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa certificazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali certificazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.
5. Gli organismi bilaterali possono formulare proposte negli ambiti di competenza della commissione consultiva di cui all'articolo 35, comma 6.

Capo VII Informazione e formazione dei lavoratori

Art. 28 Informazione

1. Il datore di lavoro o il dirigente provvedono affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alla attività della impresa in generale;

- b) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- c) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- d) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- e) sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- f) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 19 e 22.

Art. 29

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro o i dirigenti assicurano che ciascun lavoratore riceva una formazione commisurata alle risultanze della valutazione dei rischi e deve riguardare almeno:
 - a) i rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni nonché ai possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
 - b) nozioni relative ai diritti o doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
 - a) della assunzione;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
6. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria.
7. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli Enti Bilaterali di cui all'articolo 27 del presente decreto legislativo, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Art. 30

Formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione

(N.B) L'articolo 30 non è stato formulato in quanto si attende la definizione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, dei contenuti della formazione dei responsabili ed addetti ai servizi di prevenzione e protezione. Una volta che vi sia tale definizione, qui verrà riportata la normativa di cui al d.lgs. n. 195 del 2003, finalmente completa in ogni sua parte.

Capo VIII

Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione

Art. 31

Vigilanza

1. La vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dalle Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'attuazione della delega di cui al decreto legislativo n°300 del 1999 e successive modificazioni dal Ministero delle Attività Produttive, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale fino all'attuazione della delega di cui al decreto legislativo n°300 del 1999 e successive modificazioni, nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e delle Politiche sociali e della Sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

Art. 32

Potere di disposizione

1. Gli ispettori che effettuano attività di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui all'art. 5 lett. l) e m), qualora ne riscontrino la mancata adozione e salvo che il fatto non costituisca reato.

2. Avverso tali disposizioni è ammesso ricorso, entro 30 giorni, con eventuale richiesta di sospensione delle stesse, all'autorità gerarchicamente superiore nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza.

Art. 33

Informazione, consulenza, assistenza

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'Interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero delle attività produttive per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.

Art. 34

Verifica sull'applicazione della normativa

1. Il monitoraggio e la verifica sulla effettiva applicazione della normativa di sicurezza e salute sono effettuati congiuntamente dalle regioni, dalle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute e dalle parti sociali mediante accordi e con metodi di misurazione condivisi.
2. In coerenza con il principio di sussidiarietà ai fini di cui al comma 1 è utilizzato il sistema informativo nazionale regioni, ISPESL, INAIL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 35

Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e delle Politiche sociali o dal Direttore generale della Direzione generale per la Tutela delle condizioni di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
 - a) un rappresentante del Ministero della salute;
 - b) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
 - c) un rappresentante del Ministero dell'Interno;
 - d) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
 - e) tre funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e delle Politiche sociali;

- f) tre rappresentanti delle regioni e province autonome nominati dal Presidente del coordinamento degli assessori regionali;
- g) un rappresentante dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
- h) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro ;
- i) un rappresentante dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale;
- j) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della politiche sociali su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- k) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della politiche sociali su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. La Commissione può richiedere la consulenza di esperti nei diversi settori di interesse.
3. I componenti della Commissione consultiva permanente e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
4. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono svolte da personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5. All'inizio di ogni mandato la Commissione istituisce:
 - a) un gruppo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici;
 - b) un gruppo per l'aggiornamento delle norme di buona tecnica e delle buone prassi di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ai Capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX del Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, ai Capi I, II, III, IV, V, VI, VII VIII, IX e XI del Decreto del Presidente della Repubblica n. 320/56 ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.323 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 settembre 1968 (G.U. 23 settembre 1968, n. 242);
 - c) gruppi di lavoro temporanei per specifiche problematiche.
6. La Commissione può essere consultata in ordine a:
 - a) l'elaborazione dei piani di azione annuali per la promozione della salute e della sicurezza su tutto il territorio nazionale;
 - b) l'elaborazione di linee guida tecniche da parte dell'Ispesl e dell'Inail e dell'Istituto Medicina Sociale finalizzate ad assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori anche ai fini del coordinamento dei codici e delle raccolte di buone prassi realizzate da parte delle Regioni;
 - c) l'elaborazione dei piani di coordinamento delle attività di sostegno alle imprese da parte dell'Inail dell'Ispesl e dell'Istituto di medicina sociale.

8. Ai componenti della Commissione per le riunioni o giornate di lavoro non spetta alcun gettone di presenza e le eventuali spese di viaggio e soggiorno sono a carico dell'amministrazione, dell'ente o dell'organizzazione di appartenenza.

Art. 36

Azioni positive per le piccole e medie imprese

1. L'INAIL promuove il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori dell'agricoltura e dell'artigianato.
2. L'attività di cui comma 1 si realizza attraverso il sostegno finanziario finalizzato a interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, dei processi produttivi, della organizzazione delle imprese, di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione.
3. Gli interventi di sostegno di cui al comma 2 sono a carico dell'INAIL e non comportano alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Art. 37

Attività promozionali

1. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali:
 - a) utilizza il 20 per cento dei fondi di cui all'art. 176 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per il finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza;
 - b) coordina i piani di azione e le attività di sostegno dell'INAIL, dell'ISPESL e dell'IIMS che sono individuati annualmente nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 34, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Capo IX

Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Art. 38

Tenuta della documentazione

1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
 - a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;

- b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
 - c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lett. b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
 - d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
 - e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente testo unico, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
 - f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
 - g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso di aziende articolate su vari sedi geografiche o su distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

Art. 39

Comunicazioni e trasmissione di documentazione

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo, possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

Art. 40

Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'INAIL e l'ISPESL indicano una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio e i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati i criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.

I criteri per la raccolta e la elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro della Sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.